

MiBACT- DGBIC - Servizio II
Patrimonio Bibliografico e Diritto d'Autore
c/o l'ufficio postale della BNCR
Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma

E' necessario presentare :

1) un esemplare del progetto, identificato da un titolo, nonché:

a) piani e disegni sui quali è apposta l'indicazione "diritto al compenso per la realizzazione riservato";

b) una breve relazione tecnico illustrativa da cui risulta la soluzione originale ad un problema tecnico, costituita dal progetto stesso;

2) due moduli Fac-simile di Modulo di dichiarazione

-progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi-compilati e firmati in originale reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo

www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/

Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 16.00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge;

3) ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di € 34,00 a favore dell'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara c/c n. 8003.

Per ulteriori informazioni
è possibile contattare il n. telefonico
06 44869927/30/31

o consultare il sito:
www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/

o inviare una mail all'indirizzo:
dirittoautore@beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali

Servizio II
Patrimonio Bibliografico e Diritto d'Autore
c/o Biblioteca Nazionale Centrale
Viale Castro Pretorio, 105 ROMA

Tel. 06.44869927/30/31- Fax. 06.44869948/50
email: dirittoautore@beniculturali.it
deposito.dirittoautore@beniculturali.it
www.librari.beniculturali.it

Orario di ricevimento per il pubblico:
da Lunedì a Venerdì
09.00 - 13.00 / 14.00 - 15.00


MiBACT



Direzione Generale
Biblioteche e Istituti
Culturali

Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore (Art. 103 l. 633/41)

Guida per il deposito di Progetti di lavoro dell'ingegneria



Con la presente guida si intende diffondere le informazioni sul Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore (di seguito R.P.G.) sulla sua funzione ed efficacia e sulla possibilità da parte dell'autore di preconstituersi una prova circa la paternità dell'opera e della sua pubblicazione nonché dei progetti di lavori dell'ingegneria o di altri lavori analoghi.

Il Registro Pubblico Generale delle opere protette assolve, in via principale, a una funzione di pubblicità notizia, quale strumento atto a garantire certezza giuridica – sotto il profilo probatorio – circa la paternità, nonché l'esistenza e la pubblicazione di un'opera. Nel caso invece dei progetti di lavori dell'ingegneria o di altri lavori analoghi, la registrazione svolge una funzione costitutiva dell'esercizio del diritto a compenso. Nel suddetto Registro è infatti prevista una parte (Parte II) dedicata ai **progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici**, disciplinati dall'art. 99 della legge 22 aprile 1941, n. 633 *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* (di seguito LdA)

Quali sono le leggi che tutelano i progetti di lavori dell'ingegneria o di altri lavori analoghi?

◆ Codice Civile, Libro V del Lavoro, Titolo IX, Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali, art. 2578

◆ Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 99:

“All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma”

Che cosa si intende per progetto di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi?

Particolari creazioni intellettuali nelle quali concorrono sia elementi formali di espressione rappresentativa sia indicazioni di soluzione a problemi tecnici.

Per “*soluzioni originali di problemi tecnici*” (art. 99 LdA) deve intendersi l'applicazione di nuovi principi e regole tecniche oppure l'applicazione di preesistenti principi e regole con un ulteriore apporto creativo per la risoluzione di problematiche di carattere tecnico.

Con l'espressione “*altri lavori analoghi*” (art. 99 LdA) (similari a quelli dell'ingegneria) ci si riferisce a progetti aventi caratteristiche analoghe a quelle dei progetti di lavori di ingegneria, nel senso che presuppongono l'applicazione di regole tecniche per la realizzazione di risultati innovativi. Tale espressione è stata introdotta nell'articolo al fine di tutelare le arti similari a quelle dell'ingegneria che si sviluppano in rapporto alle varie esigenze dell'industria, dell'agricoltura, dell'edilizia, delle costruzioni meccaniche, etc..

Qual è la differenza tra i disegni e le opere dell'architettura e i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi per la LdA?

I disegni e le opere dell'architettura fanno parte di una delle categorie di opere tutelate dalla LdA, Titolo I, Capo I. Oggetto di protezione è l'espressione formale artistica espressa sia nel disegno, sia nella sua realizzazione architettonica, indipendentemente da eventuali soluzioni tecniche originali, che possono trovare tutela, invece, nel cosiddetto diritto connesso di cui all'art. 99 LdA.

Nell'R.P.G. sarà quindi possibile effettuare i seguenti depositi:

- 1) il deposito dei disegni e dell'opera dell'architettura preconstituendosi una prova circa la paternità dell'opera e del fatto della sua pubblicazione;
- 2) il deposito di progetti di lavori dell'ingegneria e di altri lavori analoghi qualora siano state riscontrate nel disegno o nella

realizzazione dello stesso soluzioni originali a problemi tecnici, al fine di riservarsi il diritto all'equo compenso di cui all'art. 99 LdA.

I suddetti depositi possono essere effettuati consultando: www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/
a) Guide al deposito ; b) Modulistica R.P.G.

Quanto dura il diritto all'equo compenso?

Il diritto all'equo compenso dura 20 anni dal giorno del deposito presso il MiBAC - DGBIC - Servizio II – Patrimonio Bibliografico e Diritto d'Autore.

Che cosa si intende per diritto all'equo compenso?

L'equo compenso è un contributo a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, senza il consenso dell'autore del progetto come corrispettivo dell'utilizzazione dello stesso.

Il diritto ad ottenere il previsto compenso è comunque subordinato al deposito del progetto presso il Servizio II della DGBIC.

Tale deposito dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione della LdA - R.D. n. 1369/42 - e l'Ufficio rilascerà, entro 30 giorni, un certificato attestante l'avvenuta registrazione nel R.P.G., Parte II.

Come si esegue il deposito di un progetto di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi?

Il deposito di progetti di lavori dell'ingegneria o di altri lavori analoghi deve essere effettuato presso

MiBACT-DGBIC-

Servizio II - Patrimonio Bibliografico e Diritto d'Autore

c/o la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Viale Castro Pretorio, 105 — Roma

Orario da lunedì a venerdì, 9.00-13.00/14.00-15.00

o attraverso l'invio postale indirizzato a: